CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RODOTÀ

Riforma del codice civile in materia di infermità di mente

Presentata il 20 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! 1. PREMESSA — Nel corso del convegno « Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione », svolto a Trieste dal 12 al 14 giugno 1986 (gli atti sono ora pubblicati presso la casa editrice E.S.I., via Chiatamone 7, Napoli), non pochi fra i partecipanti erano venuti esprimendo l'augurio che le riflessioni maturate durante l'incontro non si mantenessero entro l'ambito strettamente teorico-accademico, ma riuscissero a tradursi entro tempi ragionevolmente brevi in una riforma della disciplina privatistica dell'infermità di mente.

La presente proposta di modifica del codice civile costituisce un primo tentativo di risposta a quegli inviti, e non va sostanzialmente oltre i limiti di una verbalizzazione-razionalizzazione delle proposte avanzate nell'assise triestina, o delle indicazioni emerse nel dibattito dottrinario che l'ha preceduta o seguita in Italia (nonché, per certi versi, di una sintesi tra i suggerimenti offerti dai paesi europei che hanno provveduto a riformare recentemente la materia, nel seno dei rispettivi codici civili).

Il testo è stato messo a punto nell'ambito dell'Istituto giuridico della facoltà di economia e commercio dell'università di Trieste, con una prima « supervisione » ad opera degli amici raccolti nel cosiddetto « Circolo di Venezia » (C. Mazzoni, P. Zatti, U. Breccia, R. Weigmann, R. Pescara, e altri studiosi, oltre a chi scrive).

2. — I RAPPORTI FRA LA PRESENTE PROPOSTA DI RIFORMA E LA LEGGE 13 MAGGIO 1980, N. 180 (E I PROGETTI DI REVISIONE DI QUEST'ULTIMA).

È forse inutile sottolineare come uno dei più importanti punti di partenza della presente proposta sia costituito, storicamente e culturalmente, dall'avvenuta introduzione nel nostro ordinamento di una

legge quale la n. 180 del 1978. Ma è altrettanto opportuno rilevare come il rapporto di interdipendenza tra i due tipi di provvedimento – il progetto di oggi e la legge psichiatrica del 1978 – non si spinga certo sino ai limiti di un vero e proprio automatismo.

La prova è fornita dall'esempio di quei vari paesi europei che, pur senza essersi dotati preventivamente di una legge radicalmente antimanicomiale, hanno tuttavia provveduto a modificare di recente i rispettivi codici civili – in materia di istituti di protezione per i malati di mente – secondo linee non dissimili da quelle accolte in questa proposta. E d'altro canto anche in Italia, prima del 1978, nessun interprete poteva davvero affermare che i problemi di natura civilistica, e le necessità di un ammodernamento nell'apparato di risposte offerte dal codice, si limitassero esclusivamente agli infermi di mente ospitati negli ospedali psichiatrici.

Tutto ciò va chiarito per rilevare come i motivi generali che sono alla base della presente proposta siano indipendenti, in larga misura, rispetto alla circostanza dell'approvazione o meno nel prossimo futuro di provvedimenti di revisione della legge 180 del 1978 – senza contare che, anche lì, appare assai improbabile un completo rovesciamento dei princìpi affermati nel 1978: le modifiche psichiatrico-amministrative che è lecito attendersi per l'avvenire sembrano tutte, in effetti, ampiamente compatibili con le soluzioni che la presente proposta mira ad introdurre.

Forse i punti più significativi di contatto potrebbero essere rappresentati dall'eventuale previsione – nell'ambito di future leggi di revisione, o di regolamenti di esecuzione, della legge n. 180 del 1978 – di « servizi centralizzati per la gestione di tutele, curatele e amministrazioni di sostegno », operanti a livello delle singole unità sanitarie locali o delle province (e a cui affidare organicamente lo svolgimento delle attività vicarie che interessano: riscossione di pensioni, indennità o stipendi, rapporti con banche, assicurazioni e uffici pubblici, investimenti e pagamenti, eccetera).

Va peraltro rilevato – proprio tenendo presente quali siano i destinatari di un provvedimento come l'amministrazione di sostegno – come tali futuri servizi dovrebbero essere immaginati in ogni caso quali referenti organizzativi non soltanto per i malati di mente, bensì anche di ogni altra persona bisognosa di un sostegno gestionario (anziani, handicappati fisici, carcerati, alcolisti, tossicodipendenti, internati in manicomio giudiziario, lungodegenti, etc.): e ciò fa pensare che la sede tecnica in cui regolamentare tali servizi dovrebbe essere verosimilmente una legge diversa, e più generale, rispetto a questo o a quel provvedimento di revisione della legge n. 180 del 1978.

3. – CRITICHE ALLA VIGENTE DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE, IN MATERIA DI INFERMITÀ DI MENTE.

Gli obiettivi di una riforma della vigente normativa privatistica dell'infermità di mente sono individuabili sinteticamente, come si è ripetuto durante questi ultimi anni, nella necessità di introdurre nuove linee di equilibrio fra le opposte esigenze di libertà e di protezione della persona disabile: assicurare cioè all'infermo tutta la libertà che è possibile e indispensabile, e – quanto alla protezione – dargli in più tutta quella che è necessaria e togliergli invece quella che è superflua, dannosa o ingiusta.

Le critiche da muovere al sistema accolto nel codice civile del 1942, e tutt'ora in vigore, sono allora soprattutto le seguenti:

a) l'interdizione costituisce una risposta eccessivamente severa, frutto di concezioni ormai superate in sede psichiatrica, funzionale prevalentemente agli interessi dei familiari o dei terzi, e che finisce per comprimere o per annullare alcuni tra i diritti fondamentali della persona, risultando sicuramente sproporzionata rispetto alle necessità di salvaguardia della grande maggioranza dei sofferenti psichici;

b) l'inabilitazione rappresenta anch'essa un istituto di stampo punitivo, e appare comunque di scarsa utilità (come dimostra l'insuccesso nella pratica), soprattutto perché il suo intervento non risolve i problemi che si pongono nell'ipotesi in cui sia necessario assicurare in favore del disabile il compimento di atti che quest'ultimo – nello specifico frangente – non possa o non voglia effettuare;

c) il rimedio di cui all'articolo 428 del codice civile ha un'intonazione del tutto passiva, e puramente reattiva, esponendosi anch'esso ad alcune delle critiche già indicate *sub* lettera *b)*;

d) nella disciplina di tutte e tre le figure appena considerate, un altro rischio da non sottacere è quello del cosiddetto « effetto ingessamento »: il rischio cioè che l'eccessiva ampiezza con cui è ammessa l'annullabilità degli atti si traduca – in misura maggiore o minore – in un'ulteriore fonte di discriminazione sociale per la persona « protetta » (se è vero che non pochi fra i contraenti potenziali dell'infermo psichico rifiuteranno preventivamente di accordarsi con qualcuno che, all'indomani stesso della stipulazione, potrebbe ottenere *sic et simpliciter* l'invalidazione dell'atto);

e) in definitiva, il « grande vuoto » del sistema italiano è costituito dalla mancanza di un regime di protezione che sia tale da comprimere al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile, e che offra però – attraverso una previsione legislativa improntata a una ragionevole elasticità – tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere volta a volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia o di inettitudine del disabile stesso;

f) alcune fra le regole codicistiche che tutt'oggi scolpiscono un trattamento di favore per il sofferente psichico, e in particolare le disposizioni sui fatti illeciti, appaiono francamente sempre più in contrasto – oltre che con le ragioni di tutela per la vittima del danno – con l'orientamento e i suggerimenti di tutta la psichiatria moderna, e con le stesse soluzioni normative accolte in non pochi ordinamenti stranieri.

4. – Le modifiche fondamentali introdotte dalla presente proposta di riforma.

Tenuto conto di quanto osservato sopra, le scelte fondamentali della presente proposta di riforma sono state le seguenti:

a) la denominazione del titolo XII del libro primo del codice civile (« Dell'infermità di mente, della interdizione e della inabilitazione ») viene modificato in: « Delle misure di protezione dei maggiorenni disabili ». Il titolo, poi, si presenta diviso al suo interno in tre capi distinti. Il primo capo s'intitola « Dell'amministrazione di sostegno », e comprende gli articoli dal 413-*bis* al 413-*duodecies*. Il secondo capo s'intitola « Della interdizione e della inabilitazione », e continua ad abbracciare gli articoli dal 414 al 432, parzialmente modificati: perde però l'articolo 428, che viene abrogato. Il terzo capo s'intitola « Dell'incapacità di intendere o di volere », e comprende un solo articolo, il 432-*bis*, nel quale viene trasfuso (con modifiche) il testo dell'attuale articolo 428;

b) la filosofia della riforma è perciò in breve la seguente. Vi è un nuovo istituto (l'amministrazione di sostegno) che si pone come modello generale per la soluzione dei problemi civilistico-patrimoniali della grande maggioranza delle persone disabili: infermi di mente innanzi tutto, ma anche – come s'è detto – anziani, handicappati fisici, alcolisti, lungodegenti, carcerati, internati in manicomio giudiziario, tossicodipendenti, e in generale chiunque abbia « bisogno di essere protetto nel compimento degli atti della vita civile » (articolo 12, primo comma, della proposta). Vi è poi il vecchio apparato di risposte (interdizione e inabilitazione) riservato agli infermi di mente, ma che anche per essi viene degradato a paradigma residuale, da utilizzarsi soltanto nelle situazioni più sfortunate e disperate. Vi è poi il

terzo strumento che protegge, occasionalmente e solo reattivamente, l'incapace di intendere e di volere in quanto tale, ossia colui nei cui confronti non è stata emessa previamente nessuna sentenza di interdizione o di inabilitazione.

L'amministrazione di sostegno riduce o attenua la capacità del beneficiario solo in relazione ad alcuni atti, quelli stabiliti volta a volta dal giudice: per tutto il resto il disabile conserva intatta la sua capacità, e il regime è quindi compatibile sia con la disciplina della incapacità naturale, sia con gli istituti della rappresentanza volontaria. È invece sempre incompatibile con l'interdizione e con l'inabilitazione;

c) l'istituto dell'interdizione, come si vede, non viene bandito dal codice civile, ma solamente ammorbidito in alcuni fra i dettagli più anacronistici della sua disciplina. Si è ritenuto in definitiva che, per le situazioni di particolare gravità e di sicura irrecuperabilità, fosse pur sempre opportuno mantenere la possibilità del ricorso a uno strumento costruito intorno all'idea di una supplenza generale del malato di mente;

d) l'istituto dell'inabilitazione non viene neppur esso eliminato dal codice civile, e – a differenza dell'interdizione – non è neppur fatto oggetto di ritocchi significativi. È possibile che la sua conservazione sia di qualche utilità pratica, anche se il costume parrebbe dimostrare il contrario. La sensazione è per la verità quella di un mezzo sostanzialmente innocuo, la cui abolizione non recherebbe vantaggi particolari, salvi quelli della potatura di un ramo ormai rinsecchito. Va tenuto presente, ad ogni modo, come l'introduzione del nuovo regime di amministrazione di sostegno sia destinata a diminuire ulteriormente le occasioni e le ragioni pratiche che, in passato, potevano giustificare un ricorso all'inabilitazione. Lo spazio di futura applicazione non sembra andare oltre la figura della prodigalità;

e) la disciplina negoziale dell'incapacità di intendere o di volere viene in larga misura incardinata, per quanto concerne i profili dell'azione e dell'eccezione di annullamento, intorno all'idea del « grave pregiudizio » quale condizione necessaria e sufficiente per l'invalidabilità degli atti, o per un legittimo rifiuto dell'adempimento. Finalità della modifica sono quelle di aumentare i margini di sicurezza per i terzi, e di ridurre al minimo il cosiddetto « effetto ingessamento » per la persona disabile;

f) in materia di fatti illeciti, viene abbandonato il principio tradizionale dell'irresponsabilità dell'incapace di intendere e di volere, e si attribuisce però al giudice il potere di ridurre in via equitativa l'ammontare dell'obbligo risarcitorio messo a carico dell'incapace stesso.

5. – Il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno.

Le funzioni e le linee disciplinari del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno possono così sintetizzarsi:

a) Destinatari del provvedimento. – Com'è stato appena rilevato, l'amministrazione di sostegno vuole rappresentare lo strumento offerto dall'ordinamento per fronteggiare i problemi privatistici di tutte le persone che siano anche temporaneamente disabili, e non soltanto degli infermi di mente. S'intende che, se lo preferisce, un soggetto in difficoltà resta sempre libero di affidare ad un terzo da lui direttamente nominato, attraverso lo strumento di una procura volontaria, la cura dei propri beni (e tale procura sarà perfettamente valida, salvo il caso di incapacità legale o naturale dell'interessato: articolo 1389, primo comma, del codice civile). Molte sono, però, le circostanze e le ragioni che possono invece consigliare a chi è pur maggiorenne e capace il ricorso ad una copertura gestorio-consulenziale che – come l'amministrazione di sostegno – si svolge pur sempre sotto il controllo del giudice, e che assicura al beneficiario un flusso periodico di informazioni (articolo 12, comma 9, della proposta) e maggiori possibilità di reazione contro gli atti indesiderabili del vicario.

E vi sono poi – inutile ricordarlo – persone nei cui confronti l'intervento della misura in esame, dietro iniziativa dei familiari o degli operatori sociali, apparirà spesso come la sola via d'uscita per evitare gli inconvenienti minacciati dalla passività, dalla bizzarria o dall'inettitudine di quel certo soggetto.

È probabile che l'« immagine » definitiva dell'istituto sarà quella che verrà man mano precisandosi, sociologicamente, attraverso l'uso generale che ne verrà fatto nella prassi quotidiana. Ma è lecito immaginare che a ricorrervi, nel prossimo futuro, dovrebbe essere statisticamente un numero assai maggiore di persone anziane, o di lungodegenti, o di handicappati fisici, o di carcerati, o di alcolisti, o di tossicodipendenti, che non invece di soggetti sofferenti di un disturbo psichico in senso stretto: pronostico tanto più sicuro se – attraverso l'architettura legislativa, e in virtù del tipo di applicazione attuata fin dalle battute iniziali delle nuova legge – si riuscirà a sventare l'immagine dell'amministrazione di sostegno come ennesimo istituto « per i matti », quindi assai poco attraente per ogni altra « categoria » di cittadini.

b) La pubblicità. – Queste ultime considerazioni – che trovano suggello nella proclamazione di cui all'articolo 12, comma 1, della proposta: « Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità nell'esercizio dei propri diritti » – rivelano per se stesse quale sia il cuore del nuovo istituto, e lasciano intuire le linee cui occorreva attenersi nella costruzione della sua disciplina, e nelle stesse opzioni terminologiche.

Chi sceglie di ricorrere (o colui in favore del quale si ricorre) al giudice tutelare per ottenere il provvedimento di amministrazione di sostegno, è quasi sempre un soggetto perfettamente capace di intendere e volere. Se si tratta di un incapace, non è comunque un disturbato senza speranza, o non lo è tanto gravemente da dover essere addirittura interdetto: è qualcuno che ha semplicemente bisogno di essere « sostenuto » nel compimento di determinati atti giuridici. È bensì vero che tale sostegno è suscettibile di esprimersi quando occorra – oltre che nella previsione di un'assistenza (cioè di una consulenza obbligatoria) – anche nella rimessione all'amministratore di veri e propri poteri rappresentativi (cioè addirittura sostitutivi): ma questi poteri sono pur sempre circoscritti, nella loro estensione, entro la rosa degli atti che il giudice indica volta per volta nel decreto.

Quale è allora la reazione psicologica che può insorgere presso un terzo il quale, volendo entrare in contatto con un determinato soggetto, ancora sconosciuto, scopra che costui è il beneficiario di una misura come l'amministrazione di sostegno ? Il primo *input* di informazione sarà che si tratta verosimilmente di un soggetto fragile: ma un tipo di fragilità comunque leggera, forse provvisoria, non necessariamente a base psichiatrica, con un forte timbro di carattere volontaristico-amministrativo; non sarà insomma qualcuno con cui combinare *tout court* affari importanti o delicati, ma nemmeno una persona da scansare preventivamente a qualsiasi costo.

La seconda informazione per il terzo è che si tratta in ogni caso di un soggetto che non è stato interdetto (o inabilitato), dunque sicuramente non di un « matto »: è soltanto il beneficiario di un provvedimento alla cui origine – per quel che si sa – potrebbero esservi le circostanze più varie, gran parte delle quali ben distinte rispetto al ceppo dei malesseri psichici.

Tenuto conto di tutto ciò, si spiega la scelta della presente proposta di riforma di far capo, per quanto concerne la pubblicità dell'amministrazione di sostegno, al registro dell'atto di nascita (oltre che al registro delle amministrazioni di sostegno, istituito *ex novo* presso il giudice tutelare: articoli 12 e 35 della proposta).

Si obietterà che proprio il fatto che sia il registro dello stato civile a ospitare (e a fornire) una notizia del genere, suonerà come prova che tanto piccolo quell'*handicap* non dev'essere; ma questo pericolo non va poi sopravvalutato, e la conclusione può restare pertanto quella detta; una volta che si concordi che il « tasso di stigma » insito nell'amministrazione di so-

stegno non è tale da oltrepassare comunque una certa soglia, perde gran parte del suo valore ogni motivo per rinunciare a quella che costituisce la più efficace forma di pubblicità per i terzi (dovendosi tener conto che talora, nei casi più seri, la portata dell'« incapacitazione » disposta dal giudice potrebbe essere anche consistente).

c) Terminologia. – Il nuovo istituto è stato battezzato « amministrazione di sostegno ». Il soggetto in difficoltà viene chiamato « disabile », « persona cui il procedimento si riferisce », « beneficiario dell'amministrazione di sostegno » (o semplicemente « beneficiario »), a seconda che se ne parli con riguardo alla fase che precede, che coincide con lo svolgimento del procedimento che segue il procedimento stesso presso il giudice tutelare.

Tutte queste espressioni sono frutto, in certo qual senso, di una scelta per esclusione. La traduzione letterale dello spagnolo *incapacitation* avrebbe condotto a un risultato troppo neologistico e comunque marchiante. « *Sauvegarde de justice* » assume in italiano un suono militaresco e sgradevolmente enfatico. Più vicina la « *Sachwalterschaft* » austriaca. « Cautela », « assistenza », « protezione », « diffida », « soccorso », « ausilio », « accompagnamento », apparivano tutti termini vaghi, o bruciati, o equivoci, o scorretti, o troppo personalizzati.

« Amministrazione di sostegno » non è forse un capolavoro lessicale, ma soddisfa alcune esigenze. « Amministrazione » evoca per se stesso l'idea che il problema sia più quello di un patrimonio da gestire, che non quello di un individuo su cui intervenire: è quindi poco o nient'affatto stigmatizzante. È bensì vero che al centro dell'attenzione (qui, come per l'interdizione e per l'inabilitazione) sono e dovrebbero sempre rimanere – per il legislatore, per il giudice, per il rappresentante giudiziale – le esigenze della persona, e solo mediatamente e strumentalmente quelle del suo patrimonio: ma non è neppur facile trovare nella lingua italiana una parola che, polarizzata direttamente sull'individuo, e chiamata ad esprimere l'idea di una protezione-sostituzione, sia tale da non assumere automaticamente timbri ostracistici o repressivi.

« Sostegno » suscita, a sua volta, l'impressione che la questione da risolvere sia soltanto quella di un venti o di trenta per cento in più da fornire rispetto a un settanta o ottanta per cento che esiste già, insomma l'idea di qualcuno che sarebbe quasi in grado di farcela da solo: poco più del bastone per chi si è procurato una storta a una caviglia, o della maniglia cui ogni passeggero è sollecitato ad attaccarsi negli autobus.

« Disabile » d'altro canto, nel suo sapore anglicistico, finisce per risultare abbastanza neutro e poco tecnico da prestarsi a comprendere, in se stesso, il ventaglio di quasi tutte le categorie di soggetti in difficoltà anche provvisoria.

d) Il rinvio alle norme sulla tutela e curatela dei minori. – È sembrato opportuno, in relazione ad alcuni aspetti della nuova disciplina, effettuare (articolo 12) comma 9, della proposta) un rinvio alle disposizioni codicistiche dettate in tema di tutela e curatela dei minori, secondo la tecnica già utilizzata dal legislatore a proposito dell'interdizione e dell'inabilitazione (articolo 424 del codice civile). Vengono richiamati in particolare gli articoli 378 (atti vietati al tutore), 379 (gratuità tendenziale della tutela), 380 (contabilità dell'amministrazione), 383 (esonero del tutore ove l'ufficio sia diventato eccessivamente gravoso), 384 (rimozione e sospensione del tutore), 385-387 (rendimento del conto finale), 395 (rimedi contro l'ingiustificato rifiuto del consenso da parte del curatore).

Una soluzione del genere potrebbe forse essere rimproverata di enfatizzare, magari involontariamente, i connotati di fragilità ufficiale della persona disabile; se ci si richiama alle regole previste per quelli che sono gli incapaci per eccellenza – ecco il timore e l'obiezione – vuol dire che il legislatore ha concepito, e che occorre comunque vedere, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno come un autentico incapace: e un simile rimpro-

vero, che alcuni studiosi hanno rivolto al legislatore già con riguardo al rimando effettuato nella disciplina dell'interdizione (articolo 424 del codice civile), parrebbe ancor più giustificabile per un istituto quale l'amministrazione di sostegno, dove il principio generale è invece quello della tendenziale pienezza di capacità del beneficiario.

Pur tenendo conto di ciò, la presente proposta ha preferito imboccare ugualmente la strada più semplice, ossia quella del rinvio che si è detto. Diversamente, poiché le materie disciplinate in quelle disposizioni hanno importanza anche per il nuovo istituto, e poiché in se stesse quelle soluzioni non apparivano tali da presentare vistosi inconvenienti, si sarebbe finito per dover introdurre una lunga serie di doppioni. D'altro canto, l'intonazione contabile della maggior parte delle norme che sono interessate da quel rinvio appare tale da scongiurare considerevolmente ogni pericolo di caduta d'immagine.

Va sottolineato del resto come il rimando in questione – a differenza di quello che il legislatore ha effettuato nell'articolo 424 del codice civile – non concerna indistintamente tutte le norme poste nel titolo X del libro primo del codice civile, bensì soltanto quelle di cui si è fatta menzione all'inizio di questo paragrafo. Ed è ben naturale che sia così. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non è, a differenza del minore o dell'interdetto, un incapace legale, sì che molte fra le prescrizioni contenute nel titolo X del libro primo del codice civile non avrebbero avuto per lui alcun significato o sarebbero state distorsive.

Né sono state richiamate le norme della tutela che avrebbero rischiato di imprimere all'amministrazione di sostegno connotati eccessivamente rigidi e burocratizzanti (ad esempio quelle sull'inventario, oppure gli elenchi di atti sottoposti inderogabilmente alla necessità di autorizzazioni preventive). Beninteso, per le amministrazioni di sostegno che appaiano destinate a durare a lungo, o che siano tali da implicare l'attribuzione all'amministratore di poteri consistenti, nulla impedirà al giudice – che lo ritenga opportuno – di inserire esplicitamente nel decreto iniziale il richiamo ad una o a più di quelle disposizioni, ed alla disciplina corrispondente.

e) Elasticità della figura e poteri del giudice. – L'amministrazione di sostegno si presenta, in definitiva, come un contenitore suscettibile di essere riempito dei provvedimenti e degli assetti organizzativi più svariati. È il giudice tutelare che decide se ammettere e fino a che punto estendere il sostegno richiesto (e per il quale lui stesso può procedere anche d'ufficio), plasmando volta per volta la risposta secondo le specifiche necessità della persona da proteggere.

Può trattarsi soltanto di stabilire che, per il compimento di determinati atti, il beneficiario potrà (e dovrà) appoggiarsi di lì in avanti sull'assistenza/consulenza dell'amministratore. O può darsi talora che – oltre a questo provvedimento – appaia opportuno riservare all'amministratore, in veste di rappresentante legale, il compimento esclusivo di determinati negozi per conto del disabile: ed è sempre il giudice a dire se e fino a che punto, in un caso del genere, sarà opportuno derogare al criterio orientativo (articolo 12, comma 7, della proposta) secondo cui, per le iniziative più importanti, è tendenzialmente necessaria la previa autorizzazione del giudice stesso; così come – all'inverso – resta possibile al giudice tutelare stabilire che per certi atti di ordinaria amministrazione, di regola altrimenti svincolati dalla necessità dell'autorizzazione, quest'ultima dovrà invece essere ottenuta preventivamente dall'amministratore.

E sarà ancora il giudice tutelare a decidere – secondo le circostanze – se l'amministrazione di sostegno vada disposta a tempo determinato o indeterminato, se il provvedimento vada successivamente modificato (allargato o ristretto), chi vada nominato amministratore, quando quest'ultimo debba essere provvisoriamente esautorato o definitivamente sostituito, se

e quando vada posto fine al regime di protezione.

f) Contenziosità/non contenziosità del procedimento. – Nella molteplicità di situazioni che la realtà può presentare, gli impulsi volti a mettere in moto (un procedimento che sollecita) l'adozione di una misura protettiva per qualcuno, possono essere anch'essi fra i più vari: e più d'uno possono essere i soggetti interessati ad assumere l'iniziativa. Ciò è particolarmente vero nel caso dell'amministrazione di sostegno, che nasce come strumento per la salvaguardia di una rosa di persone ben più numerose e diversificate rispetto ad istituti quali l'interdizione e l'inabilitazione.

Il caso più semplice sarà quello in cui è lo stesso disabile ad aver proposto il ricorso, e in cui tutti coloro che lo circondano (i familiari, lo psichiatra, gli operatori sociali, le autorità) concordano sull'opportunità di una simile richiesta. Può accadere però che sia qualcuno diverso dall'interessato, magari all'insaputa o contro la volontà di quest'ultimo, ad aver ritenuto conveniente l'apertura del procedimento. Nella prima ipotesi non si pone alcun problema, nella seconda evidentemente sì: occorre che l'interessato sia informato, ascoltato, messo in condizioni di « difendersi »; bisogna scoprire se quell'impulso non provenga in realtà da parenti malintenzionati, ed essere poi sicuri che un soccorso forzato – magari provvidenziale sotto il profilio economico – non verrebbe vissuto dal beneficiario come una punizione o un'ingiustizia insopportabile.

Se le situazioni fossero tutte come la prima, il legislatore potrebbe costruire l'intera disciplina della figura – e basterebbe al limite un solo articolo – in chiave spiccatamente amministrativistica.

Il modello che occorre immaginare per eventualità quali quelle del secondo tipo, è invece diverso: diventa necessario introdurre nella disciplina del rito, come per ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione, un ventaglio più o meno ricco di elementi garantistici.

Erano tanto distanti fra loro, le due falserighe, da doversi legislativamente tradurre in altrettanti moduli separati, ciascuno indipendente dall'altro? La presente proposta ha ritenuto di no, e imboccato invece la via dell'unità disciplinare: intorno a un nucleo comune e minimale, sono stati via via disseminati tutta una serie di momenti garantistici, destinati ad entrare in gioco se e dove vi sia l'interesse ad avvalersene. Sicché il procedimento dell'amministrazione di sostegno finisce ogni volta per diventare quello che il caso richiede, con un tasso di contenziosità variabile da un minimo ad un massimo secondo le circostanze.

g) Provvedimenti urgenti. – Viene immessa nella disciplina del nuovo istituto una disposizione analoga all'articolo 361 del codice civile e simile a quella già contenuta nelle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833 (articolo 3, sesto comma, della prima e articolo 35, sesto comma, della seconda): prevedendosi esplicitamente che il giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità, potrà adottare anche d'ufficio i provvedimenti urgenti che occorrano per la cura della persona disabile e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questa (articolo 12, comma 2, della proposta).

La novità rispetto alla formulazione del 1978 è che, stante la più ampia rosa di soggetti che possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno, l'applicabilità di tali provvedimenti urgenti non risulta più circoscritta esclusivamente agli infermi psichici: e anche per questi ultimi – altra novità – le misure in questione saranno adottabili in tutti i casi in cui esse appaiono necessarie, e non più soltanto per l'ipotesi di persone sottoposte ad un trattamento sanitario obbligatorio.

Si precisa poi – sempre nell'articolo 12 della proposta – che i provvedimenti urgenti possono comprendere la nomina di un amministratore provvisorio, e che in tal caso il giudice, nel decreto di nomina, indicherà gli atti che il vicario è autorizzato a compiere in nome e per conto della

persona disabile. Il decreto in questione è efficace immediatamente; la nomina va annotata nel registro delle amministrazioni di sostegno e poi nel registro dell'atto di nascita. All'amministratore provvisorio si applicheranno le regole valevoli per quello definitivo, a meno che il giudice, tenuto conto delle circostanze, non ritenga opportuno disporre diversamente. Salvi i limiti di tempo o di contenuto di cui allo stesso decreto di nomina, l'amministratore provvisorio decade dal suo ufficio nel momento in cui il giudice tutelare ha provveduto a nominare l'amministratore definitivo (articolo 12, comma 3, della proposta).

h) Legittimazione. – Come s'è detto, il procedimento di amministrazione di sostegno può iniziare anche d'ufficio. Conforme ai princìpi generali in tema di poteri del giudice tutelare questa soluzione – che viene esplicitata nel comma 4 dell'articolo 12 della proposta – riduce il pericolo che situazioni di abbandono di una persona civilisticamente disabile possano protrarsi troppo a lungo: anche una semplice segnalazione al giudice tutelare proveniente magari da soggetti che non sono formalmente legittimati al ricorso (amici, conoscenti, parenti lontani), basterà a mettere in moto la macchina di protezione, ove il giudice lo ritenga opportuno.

Quanto ai legittimati veri e propri, l'elenco comprende innanzitutto la persona disabile stessa (articolo 12, comma 4 della proposta), il coniuge, i parenti entro il quarto grado (figli, genitori, nonni, fratelli, zii, nipoti) e gli affini entro il secondo (suoceri, cognati, generi, nuore). Può agire inoltre il convivente della persona disabile, purché si tratti però di un soggetto che dai registri dello stato civile risulti avere la stessa residenza della persona cui il procedimento si riferisce (articolo 12, comma 4, della proposta): si attribuisce così un risalto equilibrato alla famiglia di fatto (ma il convivente che risiedesse altrove avrà comunque la facoltà di segnalazione informale al giudice tutelare o al pubblico ministero).

Nella logica del *favor* verso ogni revoca giustificata dei provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, potrà agire altresì l'interdetto o l'inabilitato direttamente (articolo 12, comma 4, della proposta), nonché il suo tutore o curatore (articolo 15, comma 3, della proposta) (s'intende che dovrà contemporaneamente essere chiesta la revoca dell'interdizione o inabilitazione, e che gli effetti del provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno sono rinviati al momento in cui tale revoca sia stata pronunciata). Quanto al minore, è sembrato opportuno assicurare ad un quasi-maggiorenne (il quale versi in condizioni di disabilità, destinate verosimilmente a protrarsi anche dopo la maggiore età) la possibilità di evitare vuoti intermedi di protezione: pertanto il minore stesso (articolo 12, comma 4, della proposta) o uno dei genitori o il tutore, negli ultimi sei mesi della minore età, possono anch'essi chiedere al giudice tutelare un provvedimento che sarà destinato ad entrare in vigore al compimento del diciottesimo anno.

Può agire, come sempre, il pubblico ministero (articolo 12, comma 4, della proposta).

La legittimazione viene inoltre riconosciuta ai « responsabili e coordinatori dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona ». S'intende che l'iniziativa di questi organismi, ai fini della messa in moto della macchina giudiziale, potrà anche qui esprimersi attraverso una semplice segnalazione informale al giudice tutelare o al pubblico ministero: è sembrato tuttavia opportuno attribuire agli operatori socialsanitari (cioè ai loro vertici nel territorio) una vera e propria legittimazione al ricorso, soluzione che realizza più efficacemente l'obiettivo di assicurare un pronto vaglio giudiziale per tutte le situazioni di apparente disabilità gestionaria. Quanto poi all'espressione « responsabili e coordinatori... », si è ritenuto che i rischi di incertezza impliciti nell'indubbia generalità della formulazione (e non si tratta neppur solo di poteri, ma in certi casi anche di obblighi: v. *infra*, in questo §,

sub lettera *i*) non fossero in ogni caso da sopravvalutare: e che andasse piuttosto messa in primo piano l'opportunità di adottare una locuzione atta a ricomprendere, nella sua ampiezza, la grande varietà tipologica dei potenziali « clienti » dell'amministrazione di sostegno (e quindi delle figure di operatori preposti alla loro assistenza), nonché la molteplicità dei generi di servizio psichiatrico che – a seconda di questa o quella zona geografica – operano attualmente nel nostro paese.

i) Obblighi di attivazione. – Sempre nel quadro del *favor* per l'amministrazione di sostegno – quale misura con cui viene posta fine alle situazioni di abbandono civilistico-patrimoniale (o di possibile « sfruttamento » della persona disabile, attuata in via di fatto da parenti o da estranei) – si precisa successivamente che i vari soggetti legittimati al ricorso hanno altresì l'obbligo, nel caso in cui giungano a conoscenza « di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno », di proporre il correlativo ricorso al giudice tutelare, o di fornire comunque notizia di tali fatti al giudice tutelare o al pubblico ministero (s'intende che il pubblico ministero il quale è un diretto legittimato, non avrà l'obbligo di informare se stesso, ma semmai di proporre il ricorso): in caso di inerzia, essi rispondono « dei danni che la persona disabile subisca per effetto della mancata o ritardata adozione del provvedimento » (articolo 12, commi 1 e 5, della proposta).

È sembrato che l'introduzione di un vero e proprio obbligo di agire non fosse eccessiva, dal momento che i doveri di solidarietà sociale sono previsti nella Costituzione (articolo 2), e tenuto conto che l'obbligo in questione potrà essere soddisfatto anche attraverso la semplice segnalazione informale al giudice tutelare o al pubblico ministero. D'altro canto – come prevede sempre il comma 5 dell'articolo 12 della proposta – nessun obbligo è destinato a sorgere nel caso in cui la persona in difficoltà, per ciò che risulta al familiare o all'operatore, appaia essa stessa nella condizione (psichica, fisica, istituzionale) di poter ricorrere direttamente al giudice tutelare. Inoltre, presupposto tecnico per il sorgere dell'obbligo in capo al terzo è la vera e propria conoscenza – non la semplice conoscibilità – dei fatti che sono alla base di quella situazione di precarietà.

Quanto alla responsabilità per il danno cagionato al disabile dall'omissione, resta inteso che essa sarà disciplinata, per i profili sia dell'*an* che del *quantum*, dalle norme generali sui fatti illeciti (articoli 2043 e seguenti del codice civile).

L'ultima parte del comma 5 dell'articolo 12 della proposta esplicita poi una regola che, in verità, costituisce un'applicazione pura e semplice dei princìpi generali in materia di *negotiorum gestio:* tutti i soggetti or ora considerati, in caso di urgenza, possono compiere immediatamente gli atti gestori idonei ad impedire che la persona disabile o il suo patrimonio subiscano un danno. La precisazione (ispirata ad alcune soluzioni straniere) non è apparsa comunque superflua: e ci si richiama poi, per tutto il resto, alla regole ordinarie sulla gestione di affari altrui (le quali, per la verità, sono appunto tali da legittimare un'iniziativa del genere anche se ad assumerla sia soggetto diverso da quelli qui considerati). Gli atti in questione saranno quelli di carattere patrimoniale: e sono, questa volta, semplicemente l'oggetto di un potere, non come prima anche di un obbligo. Del loro compimento – dispone sempre l'ultima parte del comma 5 dell'articolo 12 della proposta – deve essere data tempestivamente notizia al giudice tutelare o al pubblico ministero, sempre che non si tratti di iniziative miranti semplicemente a soddisfare le esigenze della vita quotidiana della persona.

l) Le garanzie per il soggetto cui il procedimento si riferisce. – S'è detto sopra come, nella disciplina del procedimento di amministrazione di sostegno, fosse necessario introdurre tutti i segnali idonei a convogliare un impulso attuato eventualmente contro o senza la persona, in un

rito svolgentesi invece con e a favore di quest'ultima. E altre garanzie dovevano essere introdotte per la fase successiva all'emissione del decreto, quella della vigenza sostanziale del regime.

La proposta (non si pronuncia e quindi) fa implicitamente rinvio alle regole generali del codice di procedura civile per quanto concerne i profili della notificazione all'interessato – ed eventualmente ad altri soggetti – di tutti gli atti più importanti del procedimento. Si prevede invece espressamente che, una volta aperto il procedimento, il disabile debba essere sentito « personalmente » dal giudice tutelare, e che quest'ultimo debba tener conto in ogni sua decisione, ove possibile, « dei bisogni e delle richieste » del soggetto stesso (articolo 12, comma 6, della proposta). Come s'indovina, la formula « ove possibile » significa essenzialmente che, nell'eventualità di un contrasto fra le richieste esplicite della persona, e i bisogni effettivi e complessivi della stessa (così come accertati nel giudizio), la scelta dovrà cadere su questi ultimi.

Si prevede poi che il giudice tutelare debba « far luogo, ove le condizioni mentali della persona lo richiedano, alla nomina di un consulente tecnico »; e si aggiunge che dovranno essere parimenti consultati dal giudice, ove possibile, « i responsabili e i coordinatori dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e assistanza della persona (articolo 12, comma 6, della proposta). La prima previsione riguarda visibilmente i soli infermi di mente, la seconda anche altri tipi di disabili; ma anche quest'ultima assume proprio per gli infermi di mente un risalto particolare: per quanto tecnicamente brillante, la perizia di qualcuno che non abbia seguito e assistito in precedenza il sofferente psichico potrebbe spesso non dire al giudice tutto quel che occorre sapere. E, d'altro canto, è bene che il magistrato resti libero di nominare come consulente d'ufficio lo psichiatra che gli dà maggiore fiducia.

Il comma 6 dell'articolo 12 della proposta prevede poi che la persona cui il procedimento si riferisce possa provvedere alla nomina di un proprio consulente, e precisa che « in tal caso non può essere pronunciato il decreto di amministrazione di sostegno se tale consulente non è stato preventivamente sentito dal giudice ».

Per quanto concerne la scelta dell'amministratore, si dispone che il giudice debba rispettare le indicazioni della persona disabile, e che possa ignorarle soltanto se esse sono contrastanti con gli interessi della persona stessa.

Emesso il decreto di amministrazione di sostegno, l'interessato potrà impugnarlo secondo le regole generali.

m) Dopo l'emissione del decreto: le garanzie in vigenza dell'amministrazione di sostegno. – Altre garanzie sono previste per la fase successiva all'emissione del decreto giudiziale, quando cioè la persona disabile è ormai diventata beneficiaria del *provvedimento di sostegno.*

Un primo gruppo di esse discende dal rinvio che l'articolo 12, comma 3, della bozza effettua – come si è detto – a una serie di disposizioni legislative dettate in materia di tutela e curatela dei minori: e i profili considerati sono quelli del conflitto d'interessi fra beneficiario e amministratore, della contabilità dell'amministrazione, della sospensione o rimozione dell'amministratore che si riveli inaffidabile o anche semplicemente arido di cuore, del rendiconto finale, dei rimedi contro il rifiuto ingiustificato del consenso da parte dell'amministratore (per gli atti di assistenza).

È sembrato opportuno esplicitare invece, nella disciplina del nuovo istituto, una regola già presente in quella della tutela (articolo 382 del codice civile, che viene anch'esso però modificato: vedi articolo 9 della proposta): si prevede perciò direttamente che « nello svolgimento del suo ufficio, l'ammministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, e deve amministrare il patrimonio di questi con la diligenza del buon padre di famiglia ». L'amministratore in colpa – conclude il comma 9 dell'articolo 12 della proposta – risponderà verso il

beneficiario « di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri ».

Quanto ai doveri di informazione, si dispone che l'amministratore debba « tempestivamente » mettere al corrente il beneficiario circa gli atti più importanti compiuti nel corso della gestione, e debba comunque trasmettergli il rendiconto annuale di cui all'articolo 380 del codice civile.

Già in virtù dei princìpi generali, il beneficiario sarà sempre ammesso a reclamare presso il giudice tutelare, in merito all'operato dell'amministratore: e una facoltà analoga, formalmente o informalmente, rimane del pari assicurata a chiunque sia interessato al benessere del disabile. È sembrato opportuno rendere tuttavia esplicita questa possibilità con riguardo al caso in cui « sia stato, o stia per essere, compiuto dall'amministratore un atto dannoso per il beneficiario » nonché per il caso in cui l'amministratore « trascuri ingiustificatamente di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario » (articolo 12, comma 9, della proposta), ovvero quando l'amministratore abbia omesso di fornire al beneficiario le informazioni o di sottoporgli il rendiconto annuale. In tutte queste eventualità il giudice, se ritiene fondata l'istanza, indicherà direttamente all'amministratore quali sono gli atti riparatori da compiere, potrà nominare eventualmente un pro-amministratore temporaneo o – nelle situazioni più gravi – decidere la rimozione dell'amministratore.

L'ipotesi della sospensione o della rimozione dell'amministratore, come s'è detto, resta poi disciplinata in generale attraverso il richiamo che l'articolo 12, comma 9, della proposta effettua all'articolo 384 del codice civile.

Quanto al contenuto del decreto giudiziale, un altro presidio per il disabile può cogliersi nella disposizione del comma 8 dell'articolo 12 della proposta, circa la validità in ogni caso degli atti compiuti personalmente dal beneficiario per soddisfare le esigenze della vita quotidiana: ogni statuizione del giudice tutelare che – per ipotesi – fosse tale da violare questa « sfera di incomprimibilità » della persona disabile, sarebbe senz'altro nulla.

Altre garanzie riguardano la disciplina dei negozi formalmente irregolari, posti in essere dall'amministratore. In particolare l'articolo 12, comma 7, della proposta, dichiara annullabili gli atti di disposizione che l'amministratore abbia compiuto senza l'autorizzazione – di regola necessaria per questi atti – del giudice tutelare. Nulla è previsto invece in modo esplicito per l'ipotesi in cui l'amministratore compia di sua iniziativa un atto che era riservato alla sfera esclusiva del beneficiario: la sanzione, secondo i princìpi generali, sarà pertanto quella dell'inefficacia. S'è già detto infine che, in relazione a certi atti, il giudice può disporre che il beneficiario dovrà farsi « assistere » dall'amministratore: in tal caso, per l'ipotesi di un rifiuto ingiustificato dell'amministratore a dare il proprio assenso, provvederà l'articolo 395 del codice civile (richiamato per l'amministrazione di sostegno dall'articolo 12, comma 9, della proposta).

Infine, va sottolineato che « il beneficiario può in qualsiasi momento ricorrere al giudice tutelare per chiedere che venga revocata l'amministrazione di sostegno » (articolo 12, comma 10, della proposta): nell'ambito del procedimento così iniziato, le garanzie rituali per il beneficiario resteranno quelle già esposte *retro*, in questo §, alla lettera *l)*.

n) Disciplina degli atti. – S'è visto che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva, in linea di principio, la piena capacità nell'esercizio dei propri diritti (articolo 12, comma 1, della proposta): per tutti gli atti di carattere personale (ad esempio per i negozi familiari), e per la grande maggioranza di quelli di natura patrimoniale: si tratta di un individuo uguale ad ogni altro.

I suoi poteri vengono ad essere limitati soltanto nella misura in cui il giudice abbia ritenuto opportuno farlo, e – come si è detto – l'articolo 12 della proposta prevede che ciò possa avvenire essenzialmente in due forme: (A) stabilendo nel

decreto che alcuni atti dovranno essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore (secondo, cioè, il modello della curatela per il minore emancipato e per l'inabilitato); (B) attribuendo direttamente all'amministratore il potere di compiere determinati atti in nome e per conto della persona disabile (secondo, cioè, il modello della tutela del minore e dell'interdetto). Entro questa seconda fascia di atti, si distinguono poi due diversi sotto-fasce: (B1) atti di ordinaria amministrazione, per il compimento dei quali l'amministratore può agire interamente da solo, senza cioè nessuna autorizzazione preventiva del giudice tutelare (a meno che il giudice stesso non abbia invece stabilito esplicitamente, in sede di decreto, la necessità di tale autorizzazione); (B2) atti di straordinaria amministrazione, per il compimento dei quali l'amministratore deve essere di regola autorizzato di volta in volta dal giudice tutelare a meno che il giudice stesso non abbia invece disposto l'esenzione dall'autorizzazione per questo o per quell'atto, o per questa o per quella categoria di atti.

Nel comma 3 dell'articolo 12 della proposta, si è ritenuto poi opportuno precisare che, dalla data di emissione del decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno, perde effetto automaticamente – con riguardo agli atti che vengono affidati all'iniziativa dell'amministratore – « ogni procura o mandato rilasciato in precedenza dal beneficiario, salvo che il giudice non disponga diversamente ».

In definitiva, non esistono negozi che possano essere compiuti indifferentemente tanto dal beneficiario quanto dall'amministratore (salva restando la facoltà del beneficiario di porre in essere, con riguardo agli atti che rientrano nella sua sfera di poteri, una procura volontaria a favore del suo amministratore): il potere spetta cioè sempre all'uno oppure all'altro dei due soggetti, e la sola eccezione – se tale si può chiamarla – sarà costituita dagli atti che l'amministratore compia in veste di *negotiorum gestor* (figura di cui dovranno sussistere, peraltro, tutti gli estremi previsti dall'articolo 2028 del codice civile).

In armonia con i princìpi generali, la sanzione che la proposta ha previsto per gli atti posti in essere irregolarmente è quella dell'annullamento, con una legittimazione attribuita all'amministratore, al beneficiario e ai suoi eredi e aventi causa.

Saranno annullabili, in particolare, gli atti compiuti dall'amministratore senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare (articolo 12, comma 7, della proposta). Saranno invece inefficaci, ove non sussistano gli estremi della *negotiorum gestio*, gli atti corrispondenti a un'invasione dell'amministratore nella sfera riservata al beneficiario.

Quanto agli atti compiuti personalmente dal beneficiario, saranno annullabili quelli per i quali fosse richiesta (e non sia stata prestata) l'assistenza dell'amministratore, e quelli il compimento dei quali era stato rimesso dal giudice tutelare all'iniziativa diretta dell'amministratore (a maggior ragione, i negozi per i quali fosse necessaria l'autorizzazione preventiva del giudice stesso) (articolo 12, comma 8, della proposta).

Il termine di cinque anni per la prescrizione dell'azione di annullamento decorrerà anche qui dal giorno in cui l'atto è stato compiuto. Si potrebbe forse obiettare che, poiché ci troviamo entro una fascia affine all'incapacità legale, il termine di prescrizione dovrebbe in teoria esser fatto decorrere dal giorno in cui lo stato di incapacità ufficiale è cessato, così come previsto per l'interdizione e per l'inabilitazione (articolo 1442, comma 2, del codice civile): è sembrato tuttavia opportuno adottare una soluzione più snella e più rapida, che appare coerente con la struttura e con le finalità generali dell'amministrazione di sostegno.

Tutti gli altri atti compiuti dal beneficiario sono validi, e il loro annullamento potrà essere chiesto soltanto ove sussistano gli estremi di cui all'articolo 20 della proposta (di cui, cioè, al previsto articolo 432-*bis* codice civile), estremi dei quali sarà l'attore stesso a dover fornire la prova. Dovrà risultare, pertanto, che il beneficiario era « incapace di intendere e

di volere » al momento dell'atto, e inoltre che quell'atto è tale da arrecare al beneficiario medesimo un « grave pregiudizio ». L'unica eccezione a questa regola – inserita per maggior sicurezza dei terzi, e per scongiurare qualsiasi rischio di « ingessamento » – riguarda gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, che non possono essere mai annullati per incapacità (articoli 17 e 20 della proposta).

6. – LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INTERDIZIONE.

Come s'è detto (*retro*, § 4, lettera *a)*, la presente proposta di riforma divide il titolo XII del primo libro del codice civile in tre capi, e nel secondo di essi – intitolato « Della interdizione e della inabilitazione » – viene trasfusa con alcune modifiche la vigente disciplina dei due tradizionali istituti di protezione dell'infermo di mente. Se si eccettua l'abrogazione dell'articolo 428 (« traslocato » all'interno del previsto articolo 432-*bis*), non vi sono variazioni significative per quel che concerne la numerazione, il titolo delle rubriche e le materie regolate nei singoli articoli (414-432).

Quanto poi alle modifiche introdotte, esse comprendono sia la previsione di maggiori elementi garantistici per l'infermo psichico nell'ambito del procedimento giudiziale, sia l'ammorbidimento di alcuni automatismi e preclusioni negoziali per la fase di vigenza del regime (ritocchi, questi ultimi, da cui sono interessate anche talune norme del diritto di famiglia, e qualche disposizione del libro secondo del codice civile). È sembrato che andare molto al di là di questi interventi (come pure si era pensato qua e là di fare, ad esempio per l'annullabilità degli atti patrimoniali tra vivi compiuti dall'incapace legale), avrebbe finito per svuotare la stessa ragion d'essere dell'istituto; d'altro canto, l'ingresso nel codice civile della nuova misura di amministrazione di sostegno dovrebbe ridurre, a sua volta, il pericolo che possano essere interdette per l'avvenire persone versanti in condizioni psichiche non particolarmente gravi.

Anche alla luce di quest'ultima considerazione, oltre che per motivi di semplicità, si è momentaneamente soprasseduto a quell'aggiornamento terminologico che una parte della dottrina aveva di recente suggerito, per i due istituti in questione.

a) Possibilità, non più obbligatorietà, della pronuncia di interdizione. – Una prima modifica concerne allora il testo della disposizione di apertura del capo II, ossia l'articolo 414 del codice civile: si prevede in particolare che i soggetti versanti « in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi » (questa parte dell'articolo non è stata toccata) « possono » – e non più, come nella versione ora vigente « devono » – essere interdetti (articolo 13 della proposta).

Il significato anticostrittivo dell'innovazione è palese. Va tenuto presente, d'altro canto, che la proposta allarga significativamente la rosa dei soggetti legittimati a proporre l'istanza di interdizione (*infra*, in questo §, lettera *b)*: cosicché – mentre l'introduzione di nuovi elementi « garantistici » riduce il pericolo che possano essere interdette persone non seriamente malate – non si può dire che aumenti il rischio (in danno sia per i sofferenti, sia per la sicurezza del traffico) che possano rimanere abbandonati a se stessi individui gravemente infermi.

b) Legittimazione a promuovere l'istanza. – Si è ritenuto, in primo luogo, di attribuire anche all'infermo di mente (*rectius*, alla persona rientrante nella rosa di coloro che sono suscettibili di essere interdetti o inabilitati: articoli 414 e 415 del codice civile) la facoltà di promuovere l'istanza di apertura del procedimento (articolo 14 della proposta). Al di là del maggiore o minor rilievo che l'innovazione potrà assumere nella pratica quotidiana, è sembrato che occorresse porre fine, anche alla luce delle indicazioni offerte dalla moderna psichiatria, al contra-

sto altrimenti esistente tra l'idea stessa di una misura di protezione giuridica per qualcuno, e l'impossibilità per il diretto interessato di sollecitare autonomamente il provvedimento.

Nessuna modifica vi è invece per quanto concerne la legittimazione attribuita al coniuge, ai parenti ed affini, al tutore o al curatore, al pubblico ministero. Ci si limita ad inserire nell'elenco, in armonia con la soluzione adottata per l'amministrazione di sostegno *(retro,* § 5, lettera *i),* il convivente che dai registri dello stato civile risulti avere la medesima residenza dell'interdicendo o dell'inabilitando (articolo 14 della proposta).

Viene introdotto poi nell'articolo 417 del codice civile un secondo comma, con il quale – di nuovo in parallelo con la soluzione adottata per l'amministrazione di sostegno – la legittimazione è riconosciuta altresì ai « responsabili e coordinatori dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza dell'infermo » (articolo 14 della proposta). Per la verità, se si guarda all'orientamento e alla prassi più recente della maggior parte degli operatori psichiatrici italiani, sarà alquanto improbabile che questi ultimi – dinanzi ad un infermo di mente bisognoso di salvaguardia legale – preferiscano imboccare la via dell'interidizione, piuttosto che non quella dell'amministrazione di sostegno. Ma nei casi più gravi potrà non essere così, e la previsione di una diretta legittimazione degli operatori appare dunque opportuna: in definitiva, essa si limita a suggellare formalmente quella continuità fra momento « terapeutico » e momento di ausilio « legale » che, da tempo, costituisce ormai un punto fermo nella pratica quotidiana dei servizi territoriali (eliminando la necessità del passaggio obbligatorio attraverso l'iniziativa del pubblico ministero: ufficio, del resto, assai poco adatto allo svolgimento di compiti del genere).

c) Consulenza tecnica. – Viene reso obbligatorio, e non più soltanto facoltativo, il ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio per l'esame che il giudice deve compiere sulla persona dell'interdicendo o dell'inabilitando (articolo 15 della proposta). Si prevede poi che, a tal fine, il giudice dovrà sentire « ove possibile, il parere dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 417 », ossia i responsabili e coordinatori social-sanitari (la specificazione « ove possibile » va riferita all'eventualità, corrispondente alla situazione di alcune zone del nostro paese, che tali servizi territoriali manchino ancora del tutto).

Viene stabilito, infine, che l'interdicendo e l'inabilitando hanno sempre facoltà di procedere alla nomina di un proprio consulente tecnico, e che in tal caso la sentenza di interdizione o di inabilitazione non potrà essere pronunciata ove questo consulente di parte non sia stato preventivamente sentito (articolo 15 della proposta).

d) Scelta del tutore (o del curatore). – Anche per quanto concerne la scelta del tutore o del curatore, viene resa obbligatoria per il giudice la preventiva consultazione dei responsabili e dei coordinatori social-sanitari (articolo 16 della proposta). Si è inteso poi – con la formula « individuando di preferenza la persona più idonea all'ufficio tra ...» – slegare anche nominalmente le mani al magistrato, e sottolineare che la scelta di una persona estranea alla rosa di cui all'articolo 424, comma terzo, del codice civile, non è comunque tale da calpestare le indicazioni del legislatore.

Quanto al ventaglio delle persone da preferirsi, è parso opportuno sostituire l'espressione « uno dei genitori » a quella oggi vigente « il padre, la madre »; si è cancellato poi dall'elenco, come frutto di una concezione davvero ottocentesca, il riferimento alla « persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento »; si è aggiunta la menzione del convivente che risieda con l'infermo; e la lista viene infine completata, anche qui secondo la tracce offerte per l'amministrazione di sostegno, con il riferimento alla persona che sia stata suggerita dai respon-

sabili e coordinatori social-sanitari (articolo 16 della proposta).

e) Doveri del tutore. – Rimbalzano direttamente sulla disciplina dell'interdizione, poi, le modifiche che la presente proposta ha introdotto nella normativa sulla tutela dei minori (i motivi per cui si è ritenuto di non dover sganciare tra loro i due gruppi di disposizioni, e di mantenere invece il rinvio di cui all'articolo 424, comma primo, del codice civile, sono in larga misura analoghi a quelli già illustrati per l'amministrazione di sostegno: v. *retro*, § 5, lettera *e)*.

Tali modifiche riguardano in particolare (articolo 9 della proposta) il dovere per il tutore, nello svolgimento del suo ufficio, di « tener conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni » della persona (articolo 382, del codice civile: la formula è, come si vede, simile a quella dell'articolo 147 del codice civile); nonché la possibilità di una rimozione del tutore, oltre che per le cause già previste dal testo attuale, anche nell'ipotesi di cui siano stati « ingiustificatamente trascurati i bisogni o le richieste » (del minore e) dell'interdetto (articolo 10 della proposta).

f) Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione. – Vengono ad aggiungersi, nell'elenco dei soggetti ammessi a istare per la revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione (articolo 429 del codice civile), i nuovi legittimati di cui all'articolo 417 del codice civile (*retro*, in questo §, lettera *b)*, fra i quali in primo luogo lo stesso interdetto o inabilitato (articolo 19 della proposta).

g) Disciplina degli atti patrimoniali fra vivi. – Per quanto attiene agli atti patrimoniali fra vivi compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato, le modifiche introdotte (dalla presente proposta) nel testo dell'articolo 427 del codice civile si limitano ad alcuni alleggerimenti nella portata della « incapacitazione » derivante dalla sentenza di interdizione o di inabilitazione.

Da un lato, allora, si prevede che « l'interdetto e l'inabilitato possono compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana » (articolo 427, comma primo, del codice civile; la stessa formula viene inserita anche nell'articolo 359 del codice civile, introdotto *ex novo*, con riguardo al minore). Dall'altro lato, raccogliendo i suggerimenti offerti da alcune soluzioni straniere, il comma secondo dell'articolo 427 del codice civile precisa che « nella sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione, o in un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore » (articolo 17 della proposta).

Viene ad assottigliarsi, così, la distanza intercorrente fra lo stato dell'incapace giudiziale e quello del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, anche se i punti di partenza delle due figure rimangono sostanzialmente opposti: semplificando al massimo, nel secondo caso vi è infatti qualcuno che continua a poter fare tutto ciò che non gli sia stato espressamente proibito, nel primo caso vi è invece un soggetto che non potrà fare se non ciò che gli sia stato esplicitamente permesso.

Si è abbandonata invece – sacrificando, per ragioni di chiarezza, l'obiettivo di attenuare il rischio di « ingessamento » dell'incapace legale – l'idea di estendere anche ai negozi compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato la nuova disciplina dell'incapacità di intendere o di volere (*infra*, § 7, lettera *b)*. Gli atti di ordinaria amministrazione per l'interdetto, e quelli di straordinaria amministrazione per l'inabilitato, continuano pertanto a rimanere annullabili anche se economicamente equilibrati, o addirittura vantaggiosi, per l'incapace legale che li abbia posti in essere (e soltanto a questi profili fattuali dell'equilibrio o del vantaggio, che pur rendono per

se stessi improbabile una futura impugnativa, resta affidato in concreto lo svolgimento di ogni compito di « sgessamento »).

Nell'ultimo comma dell'articolo 427 del codice civile, vi è poi la variazione formale consistente nel rinvio al proposto articolo 432-*bis* del codice civile – e non più all'articolo 428 del codice civile (che viene abrogato) – per la disciplina degli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza di interdizione (articolo 17 della proposta).

h) Matrimonio. – Quanto al diritto di famiglia, i ritocchi che la presente proposta introduce nel codice civile riguardano essenzialmente il matrimonio dell'interdetto, la separazione giudiziale dei beni nella comunione legale fra i coniugi, e infine alcune norme in materia di filiazione naturale.

Circa il primo punto, in un nuovo articolo 85-*bis* del codice civile (articolo 2 della proposta) si prevede che il giudice, su istanza dell'interdetto o del tutore, possa « ammettere a contrarre matrimonio l'interdetto per infermità mentale ove accerti che le condizioni di questi non sono tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale »; e si precisa subito dopo che a tal fine, oltre a dover sentire l'infermo di mente, il giudice dovrà sentire altresì il futuro coniuge, che potrà farsi assistere da un consulente tecnico nell'esame dell'infermo, e che dovranno essere consultati per la decisione – ove possibile – i responsabili e coordinatori social-sanitari.

Nell'ipotesi in cui l'ammissione *ad nuptias* sia stata concessa, l'articolo 119 del codice civile (integrato in tal senso dall'articolo 3 della proposta precisa successivamente che il matrimonio dell'interdetto non sarà più impugnabile alla stregua della norma medesima.

Quanto agli articoli 120 e 122 del codice civile, si è ritenuto che nulla dovesse essere specificato direttamente nella presente proposta. Verosimilmente, la prima delle due norme non potrà entrare in gioco se non quando venga offerta la prova dell'esistenza di cause o di sfumature di incapacità psichica, al tempo del matrimonio, diverse e ulteriori rispetto a quelle già considerate nel provvedimento giudiziale di ammissione. La seconda norma sarà anch'essa applicabile allorché il coniuge dell'interdetto fornisca la prova di circostanze o di sfumature (della malattia psichica del proprio sposo) diverse e ulteriori rispetto a quelle che erano a conoscenza dell'attore stesso, al momento della celebrazione.

i) Comunione legale fra coniugi. – Con riguardo alla disciplina della comunione fra coniugi, è sembrato opportuno limitare le conseguenze della sentenza di interdizione ai soli profili dell'esclusione dall'amministrazione (articolo 183, terzo comma, del codice civile), eliminando invece ogni meccanicità di riflessi per quanto concerne la separazione giudiziale dei beni (articolo 4 della proposta). Poiché infatti, in linea di massima, la comunione deve ritenersi un regime protettivo degli interessi patrimoniali di ciascuno dei coniugi (e comunque del coniuge « debole », dunque quasi sempre dell'infermo di mente) assai più che non la separazione dei beni, si è ritenuto che l'automatismo fra sentenza di interdizione e facoltà dell'altro coniuge di chiedere lo scioglimento della comunione, costituisse una soluzione eccessivamente punitiva – e di sostanziale abbandono economico – dell'infermo stesso.

Pertanto, anche se un coniuge venga interdetto, la separazione giudiziale dei beni resterà possibile soltanto nei casi di cattiva amministrazione della comunione e in quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 193 del codice civile (tutte ipotesi destinate comunque, ognuna per ragioni diverse, ad assumere un significato affatto particolare con riguardo a un soggetto quale l'infermo psichico).

l) Filiazione naturale. – Venendo poi al terreno della filiazione naturale, una prima modifica che si introduce (articolo 6 della proposta) ha per oggetto l'abrogazione del vigente articolo 266 del codice

civile, relativo all'impugnabilità del riconoscimento (del figlio naturale) che sia stato effettuato dall'interdetto: e tale abrogazione comporta che un tale riconoscimento diventa anch'esso impugnabile – come quello fatto da qualsiasi persona sana di mente – nei soli casi di cui agli articoli 263 del codice civile (difetto di veridicità) e 265 del codice civile (violenza).

Un secondo ritocco riguarda poi (articolo 5 della proposta) l'articolo 264, secondo comma, del codice civile, dove – in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, da parte del riconosciuto – viene aggiunta la menzione dell'interdetto nell'elenco dei soggetti che possono istare presso il giudice affinché questi provveda ad autorizzare l'impugnazione del riconoscimento (sempre con la nomina di un curatore speciale).

Una terza variazione concerne infine il terzo comma dell'articolo 273 del codice civile, dove si stabilisce che l'azione tendente alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale potrà essere promossa – oltre che dal tutore – anche dall'interdetto autonomamente, previa autorizzazione del giudice (articolo 7 della proposta).

m) Testamento e donazioni. – Con due disposizioni sostanzialmente uguali nel contenuto, introdotte *ex novo* nel codice civile (articoli 591-*bis* e 776-*bis* del codice civile), si prevede infine che – su istanza dell'interdetto o del tutore – il giudice, sentito eventualmente il parere di un consulente, possa ammettere l'interdetto a fare testamento o a compiere una donazione con l'assistenza del tutore o di un curatore appositamente nominato. In ordine alle donazioni, la stessa possibilità è prevista per l'inabilitato (articoli 22 e 27 della proposta).

Viene precisato poi – per ragioni facilmente intuibili – che saranno nulle le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in favore della persona che ha prestato l'assistenza, salvo che questa sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore o del donante (ove il soggetto che presta l'assistenza sia stato nominato dal giudice nella persona del tutore o protutore del testatore o del donante, si applicheranno gli articoli 596 e 779 del codice civile).

Non si stabilisce direttamente, e rimane però implicito, che nel provvedimento di ammissione il giudice potrà specificare entro quali limiti l'incapace è facoltizzato a fare il testamento o la donazione (e che gli atti esorbitanti saranno automaticamente annullabili, rispettivamente, ai sensi degli articoli 591 o 774-776 del codice civile).

7. – Le modifiche alla disciplina dell'attività negoziale dell'incapace di intendere o di volere.

Come s'è detto, viene inserito nel titolo XII del libro primo del codice civile – dopo il capo I sull'amministrazione di sostegno, e il capo II sull'interdizione e l'inabilitazione – un terzo capo intitolato « Della capacità di intendere o di volere ». Esso comprende un solo articolo, il 432-*bis*, nel cui testo sono trasfuse con alcune modifiche le disposizioni del vigente articolo 428 del codice civile (articolo, quest'ultimo, fatto oggetto di un'abrogazione formale: v. articolo 18 della proposta).

a) Il nuovo capo III del titolo XII. – I motivi per i quali si è ritenuto di dover estrapolare la disciplina dell'incapacità naturale dal capo dedicato all'interdizione e inabilitazione, e di riservarle entro il titolo XII un capo apposito rispetto agli altri due, appaiono facilmente intuibili. Vi è in primo luogo – oggi come ieri – la considerazione circa la diversità di struttura e di funzioni tra la figura dell'incapacità naturale (cioè la sua disciplina) e le altre misure generali che sono regolate nei capi I e II: queste ultime corrispondono a veri e propri istituti di protezione stabilizzata dell'infermo psichico, mentre nel primo caso ci si trova in presenza di un rimedio puramente occasionale, comunque successivo rispetto al compimento dei sin-

goli atti. D'altro canto, l'incapacità di intendere o di volere può essere – per sé stessa – un fenomeno anche momentaneo o istantaneo e derivare poi da un gruppo di cause ben più varie in confronto ai fatti che sono alla base degli altri provvedimenti.

Soprattutto, l'inglobamento formale entro il capo sull'interdizione diventava sempre meno giustificabile in un quadro normativo arricchito, ormai, con l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno: tanto più che è proprio con quest'ultimo assetto che la disciplina dell'incapacità naturale appare semmai compatibile (articolo 12, comma 8, della proposta), mentre vi è sempre tendenziale incompatibilità con gli statuti dell'interdizione o dell'inabilitazione (le sole eccezioni potranno essere quelle relative agli atti di cui all'articolo 427, secondo comma, del codice civile, così come riformato dall'articolo 17 della presente proposta: v. *retro*, § 6, lettera *g)*.

b) La disciplina del nuovo articolo 432-bis del codice civile. – Quanto ai ritocchi concernenti la vera e propria disciplina dell'incapacità naturale, la presente proposta si è limitata a unificare il trattamento riservato, rispettivamente, agli atti unilaterali e ai contratti, eliminando a tal fine il secondo comma dell'articolo 428 del codice civile: in qualsiasi caso, il negozio compiuto dall'incapace diventa annullabile alla condizione – necessaria e sufficiente – che venga dimostrato il « grave pregiudizio » che esso arreca all'autore (articolo 20 della proposta: sono per altro validi in ogni caso – anche qui – gli atti compiuti per soddisfare le esigenze della vita quotidiana).

Come è già stato sottolineato, l'innovazione si giustifica con l'opportunità di adottare, per l'attività negoziale del malato di mente (e dell'incapace naturale in genere), una regola tale da ottimizzare le condizioni di sicurezza del traffico, e da diminuire al tempo stesso i rischi di « ingessamento » per l'infermo. Una volta infatti che la malafede di cui al secondo comma del vigente articolo 428 del codice civile venga intesa – come le nostre corti hanno spesso ripetuto – quale riconoscimento puro e semplice dello stato di incapacità (e non già quale approfittamento, ad opera del *partner* dell'infermo psichico), e una volta poi che si individui nella mala fede la condizione sufficiente per l'impugnabilità del contratto (anche qui secondo una ricostruzione rispettosa della lettera della norma, e prevalente anche nella giurisprudenza), il risultato cui si approda è certamente quello di una ampiezza notevole nelle possibilità di impugnativa, ma è pure quello di una grande insicurezza (nel *partner* dell'infermo) circa la solidità e definitività dello scambio contrattuale che è stato concluso. Ove il patto sia economicamente equilibrato, o addirittura vantaggioso per l'infermo, c'è da immaginare che difficilmente l'incapace deciderà successivamente di impugnarlo, ma è pur sempre una previsione destinata a muoversi su un terreno di fatto: d'altro canto, fino a che punto il *partner* può davvero sentirsi tranquillo che la propria controparte, che egli sa essere disturbata psichicamente, obbedirà per l'avvenire ai suggerimenti della convenienza e della logica ?

Di qui il pericolo che in non poche situazioni l'incapace naturale, una volta che il *partner* l'abbia riconosciuto come tale, si veda rifiutato *a priori* l'accesso finale al contratto: e di qui, in sede di riforma del codice civile, l'opportunità di (estendere anche ai contratti la disciplina prevista per gli atti unilaterali e di) introdurre una disposizione secondo cui il contratto – pur quando vi sia stata la mala fede del *partner* – sarà annullabile soltanto ove l'incapace stesso dimostri che quello scambio è tale da arrecargli un grave pregiudizio. Si compensa così, attraverso l'aggiunta di una nuova fascia di protezione, la quota (di protezione) che risulta eliminata dalla modifica: alla stregua della nuova regola, infatti, i contratti che arrechino all'incapace un grave pregiudizio saranno annullabili anche là dove il *partner* non si fosse accorto delle condizioni di disabilità psichica della controparte.

Ci si può chiedere tuttavia, a questo punto, se l'espressione « grave pregiudizio » andrà letta in termini rigorosamente oggettivi, o se non la si debba intendere invece anche in senso soggettivo, secondo cioè una valutazione attenta alla specifica realtà del patrimonio e dei bisogni effettivi di quell'incapace. Cosa decidere, in particolare, nell'ipotesi in cui l'accordo appaia per se stesso equilibrato, o addirittura vantaggioso alla stregua del mero raffronto esteriore fra le due prestazioni, e in cui emerga però che la prestazione promossa dal *partner* non arreca a quel certo infermo nessuna utilità significativa, sicché lo scambio si risolverebbe per l'incapace stesso in un grave pregiudizio, dal momento che la controprestazione sarebbe comunque dovuta ?

Soprattutto, era opportuno introdurre per casi del genere un'apposita disciplina, e – se si risponde di sì – a quale tipo di regole si tratterebbe alla fine di far capo ? Prevedere esplicitamente, ad esempio, che il contratto sia senz'altro annullabile anche in caso di pregiudizio puramente soggettivo ? O esigere invece, per ipotesi simili, quanto meno la prova della mala fede della controparte ? E articolare poi questa mala fede come riconoscimento puro e semplice dello stato di incapacità naturale, o invece come conoscenza dell'inutilità per l'infermo della prestazione promessa dal *partner*, o come fatto necessariamente ricomprensivo di tutti e due gli aspetti ? Introdurre eventualmente qualche indicazione circa la necessità per il giudice di tener conto della gravità dello stato di incapacità, o delle condizioni economiche dell'infermo (o di entrambe le parti), o di altri elementi ?

Sono tutte questioni di indubbia rilevanza. Nella stesura della presente bozza si è ritenuto però – in definitiva – che la difficoltà di formulare con chiarezza la distinzione fra le varie ipotesi possibili, e il rischio di inconvenienti o di irrigidimenti nella fornitura di troppi dettagli, consigliassero una strada diversa e più sintetica, quella appunto consistente nel far capo alla formula generale del grave pregiudizio. È sembrato, del resto, che l'ampiezza di una clausola siffatta sia tale da permettere comunque al giudice – in via più o meno diretta (e sia pur in termini più o meno confessabili all'interno della motivazione) – di tener conto nella sua decisione di alcune o di tutte le circostanze sopra indicate, per giungere ogni volta alla conclusione più appropriata alle specificità del singolo caso.

c) L'articolo 1993 del codice civile. – In armonia con la nuova regola di cui all'articolo 432-*bis* del codice civile, la necessità del « grave pregiudizio » è stata altresì affermata nella presente proposta – attraverso un apposito secondo comma, introdotto *ex novo* nell'articolo 1993 del codice civile (articolo 30 della bozza) – con riguardo alla proponibilità dell'eccezione di incapacità di intendere o di volere sul terreno dei titoli di credito (mentre tutto rimane com'è adesso per il debitore che sia interdetto o inabilitato, nel senso della proponibilità dell'eccezione di incapacità legale senza limite alcuno).

d) Testamento e donazioni: nomina di un curatore speciale per la persona disabile. – È sembrata opportuna poi (la previsione di) un'apposita misura di sostegno per due eventualità che la realtà dimostra presentarsi non di rado: per l'ipotesi cioè di una persona che – legalmente capace di agire, e però versante in condizioni di disabilità psichica – intenda fare testamento o compiere una donazione (come si sa, in caso di incapacità di intendere o di volere dell'autore, il testamento può essere impugnato ai sensi dell'articolo 591 del codice civile da chiunque vi abbia interesse; la donazione può essere annullata ai sensi dell'articolo 775 del codice civile su istanza del donante stesso, dei suoi eredi o aventi causa). Sapendosi legalmente capace, allora, la persona in questione sa anche che il testamento o la donazione non sarebbero mai annullabili ai sensi dell'articolo 591, n. 2, o ai sensi dell'articoli 774 e 776 del codice civile; sapendosi però in condizioni di disabilità psichica, essa può sempre aver ragione di temere che l'atto posto in essere finirebbe succes-

sivamente impugnato (per incapacità naturale) dietro iniziativa di qualcuno dei legittimati. Di qui appunto l'interesse a ottenere il beneficio di una copertura preventiva, che metta il negozio stesso al riparo da una simile aggressione.

Con una formulazione sostanzialmente uguale, l'articolo 591-*ter* per il testamento, e l'articolo 776-*ter* per la donazione, stabiliscono allora che la persona versante « nelle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 413-*bis* » (ossia nelle condizioni che potrebbero giustificare l'introduzione del regime di amministrazione di sostegno), possa chiedere al giudice di nominarle un curatore speciale, da cui essere assistita nella redazione del testamento o nel compimento della donazione (articoli 23 e 28 della proposta).

Con riguardo alla donazione, la necessità di previsione (di questa facoltà per la persona disabile) in un apposito articolo di legge, poteva forse apparire opinabile, dal momento che il meccanismo che si introduce ricorda da vicino quello dell'amministrazione di sostegno (perché dunque non accontentarsi, silenziosamente, della normativa già predisposta negli articoli 413-*bis* e seguenti ?). È sembrato peraltro che le peculiarità di una figura come la donazione, e la sua stessa autonomia disciplinare all'interno del codice civile, giustificassero la soluzione che la presente proposta ha preferito.

Per quanto riguarda il testamento, si precisa che la richiesta di nomina del curatore speciale potrà essere fatta anche dall'inabilitato (articolo 23, comma 1, della proposta).

Viene ripetuto poi il divieto già introdotto a proposito del testamento e della donazione compiuti dall'incapace legale, secondo cui sono nulle le disposizioni fatte a favore della persona incaricata dal giudice di prestare l'assistenza, salvo che si tratti di un congiunto stretto (articoli 23 e 28 della proposta). In sostanza, ove la persona disabile intenda beneficiare un soggetto estraneo a quella ristretta rosa, occorrerà che il curatore al testamento o alla donazione non venga nominato nella persona del beneficiando medesimo.

Ci si può chiedere, in conclusione, fino a che punto lo scudo offerto dall'assistenza del curatore speciale sarà efficace contro le eventuali impugnazioni. E la risposta è verosimilmente che, affinché il testamento o la donazione possano essere invalidati per l'incapacità naturale dell'autore, occorrerà che l'attore offra la prova di circostanze o sfumature ulteriori rispetto a quelle già considerate dal giudice nel provvedimento di ammissione, e dal curatore nel suo operato di sostegno. È chiaro altresì che, laddove nel provvedimento di ammissione fossero stati posti ben precisi limiti all'iniziativa negoziale del disabile, il riparo fornito dal curatore coprirà solo blandamente tutto ciò che fosse stato posto in essere al di là dei confini stabiliti.

8. — Le modifiche alla disciplina in materia di responsabilità civile dell'incapace di intendere o di volere.

Per quanto concerne la disciplina dei fatti illeciti posti in essere dell'infermo di mente, è sembrato opportuno avvicinare la normativa italiana all'orientamento che, soprattutto dopo le riforme attuate recentemente presso alcuni ordinamenti stranieri, appare ormai maggioritario nel diritto comparato.

Anche presso gli psichiatri, del resto, erano venute moltiplicandosi recentemente (pur non essendo mai mancate nel passato) le indicazioni circa i sicuri riflessi antiterapeutici di qualsiasi forma di deresponsabilizzazione – sociale, morale o giuridica – del sofferente psichico. E se appare eccessivo che si giunga a una completa equiparazione fra infermi e non infermi di mente nel diritto penale (come pure era stato proposto nella passata legislatura), ben diversa è certamente la prospettiva – sia per la sanzione puramente economica che è propria dell'istituto aquiliano, sia per la presenza nel giudizio risarcitorio dei danneggiati e delle loro ragioni di tutela – con riguardo alla responsabilità civile.

Si sa poi come nella *law in action*, per iniziativa della giurisprudenza e della dottrina, il canone dell'irresponsabilità dell'incapace di intendere o di volere fosse in realtà già venuto sgretolandosi su alcuni crinali significativi, come quello del concorso di colpa del danneggiato o quello del danno non patrimoniale – a parte la sua inapplicabilità, in linea di principio, all'intero territorio della responsabilità oggettiva.

È sembrato comunque opportuno, nella presente proposta, mantenere la possibilità di un apprezzamento equitativo in ordine al *quantum respondeatur*. Dopo aver stabilito così nel primo comma che « risponde del danno anche la persona che non aveva la capacità di intendere o di volere nel momento in cui lo ha cagionato », il secondo comma del nuovo articolo 2046 del codice civile (articolo 31 della proposta) prevede esplicitamente che « salvo il caso in cui l'incapacità derivi da colpa dell'autore, il giudice può moderare l'ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione dell'età, della gravità dello stato di incapacità e delle condizioni economiche delle parti » (il riferimento all'età riguarderà prevalentemente i bambini). In pratica, il risultato complessivo finisce per non discostarsi molto rispetto alla soluzione oggi in vigore: da un sistema imperniato su un principio generale di irresponsabilità, corretto poi dalla previsione di un'equa indennità che il giudice può ammettere in favore della vittima (così attualmente l'articolo 2047, secondo comma, del codice civile), si passa a un sistema incardinato su un principio generale di responsabilità per l'incapace di intendere o di volere, corretto poi dalla facoltà che viene riconosciuta al giudice di moderare in via di equità l'ammontare del risarcimento. A parte il valore politico-culturale dell'innovazione, vi è comunque – rispetto alla situazione vigente – la differenza rappresentata dal fatto che l'obbligo riparatorio dell'incapace naturale perde qualsiasi carattere di sussidiarietà.

Se si eccettua quest'ultimo elemento, non vi sono altre modifiche di rilievo per quanto concerne – nella presente bozza – la disciplina sulla responsabilità del sorvegliante dell'incapace: in particolare, secondo quanto è già previsto nel primo comma del vigente articolo 2047 del codice civile, il sorvegliante potrà sfuggire alla responsabilità provando « di non aver potuto impedire il fatto » (articolo 32 della proposta). Resta da aggiungere come tra l'obbligazione del sorvegliante e quella dell'incapace corra un rapporto di solidarietà, anche se si tratta di quella solidarietà atecnica che è caratteristica delle figure di responsabilità vicaria (con i correlativi riflessi sul terreno del giudizio di regresso). Non si è peraltro ritenuto di dover precisare esplicitamente che – là dove anche il sorvegliante sia responsabile, e dove però le circostanze siano tali da giustificare, con riguardo all'incapace, una riduzione in via equitativa dell'ammontare del risarcimento – la vittima potrà sempre chiedere al sorvegliante stesso il risarcimento integrale del danno (e dunque il residuo, nel caso in cui l'incapace avesse già provveduto a corrispondere la somma cui è stato condannato): in definitiva, una soluzione analoga a quella operante, ad esempio, nell'ipotesi di concorso fra responsabilità del necessitato e del terzo necessitante.

9. – Osservazioni conclusive.

Non è forse il caso, a conclusione del discorso, di tentare l'inventario minuzioso di tutto ciò che è rimasto al di fuori della presente proposta di riforma: anche senza contare le lacune involontarie, l'elenco sarebbe troppo lungo, e del resto i silenzi o le esclusioni non sono certamente riconducibili ad un unico ordine di motivi.

In alcuni casi, ad esempio, è sembrato che la soluzione codicistica oggi vigente non meritasse di essere abbandonata: così è stato per le disposizioni che circoscrivono all'arricchimento gli obblighi restitutori dell'incapace (articoli 1443 e 2039 del codice civile), o per la norma sul pagamento effettuato al creditore incapace (articolo 1190 del codice civile), o per le

regole dettate in tema di gioco e di scommessa o di obbligazioni naturali (articoli 1933 e 2034 del codice civile); si è ritenuto, qui, che i possibili risvolti negativi del *favor* accordato all'incapace – ossia i consueti rischi di « ingessamento » e di emarginazione dal traffico – fossero complessivamente accettabili. In altri casi, è sembrato invece che le previsioni da introdurre *ex novo* nel codice civile sarebbero state superflue: ad esempio, si è ritenuto che non fosse necessario ricordare analiticamente nella *sedes materiae* di tutta una serie di negozi (in particolare, per quelli di carattere patrimoniale relativi al diritto di famiglia o alle successioni *mortis causa*), la possibilità per la persona disabile di richiedere al giudice tutelare la nomina di un curatore speciale, o di un amministratore di sostegno. Per altro verso, ci si è astenuti dall'introdurre proposte di ritocco in ordine ai vari settori affidati alla legislazione speciale: così, ad esempio, a proposito delle preclusioni normative in tema di accesso al lavoro entro le strutture della pubblica amministrazione (per gli interdetti e gli inabilitati), oppure con riguardo alla disciplina delle pensioni e degli assegni assistenziali per invalidità civile, o ancora per la regolamentazione del collocamento obbligatorio. Infine, come ad esempio per gli aspetti di diritto commerciale, e in generale per tutti i momenti e le questioni di carattere processual-civilistico, la presente proposta è semplicemente in attesa dei suggerimenti che verranno forniti dalla discussione futura.

Neppure sembra il caso di tentare, con riguardo alla presente bozza di riforma, un giudizio d'insieme in termini di politica del diritto. Le linee complessive della manovra sono abbastanza evidenti. Il malato di mente, nella misura del possibile, diventa più padrone del proprio destino. Si introduce un nuovo strumento generale di protezione « morbida » a favore delle persone che, per qualsiasi ragione, necessitino di una protezione legale. Per il soccorso da prestare all'infermo, e alla persona disabile in genere, la famiglia rimane il punto di riferimento, ma un ruolo significativo viene attribuito altresì agli operatori sociali. Tutto il congegno della salvaguardia continua a ruotare intorno alla figura del giudice, e un maggior numero di compiti e funzioni – con l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno – viene rimesso in particolare al giudice tutelare: ma non è un organo che si abbandona interamente a se stesso, dal momento che per le decisioni più rilevanti è prevista la partecipazione dello psichiatra e degli operatori territoriali (e non è necessario poi sottolineare che, quanto più si moltiplicheranno i ricorsi all'intervento del magistrato, tanto più si porrà il problema di un potenziamento organizzativo degli uffici giudiziari). Quanto infine agli oneri di spesa determinati dal maggior carico di incombenze per la macchina giudiziaria, può osservarsi che – a parte ogni considerazione sul risparmio corrispondente al venir meno di quegli sprechi che ogni situazione di abbandono implica – tali costi sono destinati ad essere compensati, almeno in parte, attraverso la diminuzione di quella litigiosità che proprio gli attuali vuoti dell'ordinamento hanno spesso favorito nella prassi.

Il testo che viene presentato, e la relazione, sono il frutto di un lavoro condotto da un gruppo diretto dal professor Paolo Cendon, dell'università di Trieste, con il quale hanno collaborato i dottori Mauro Bussani, Luigi Gaudino e Angelo Venchiarutti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 85 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — *Interdizione per infermità di mente.* — Salvo il caso regolato dall'articolo 85-*bis*, l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

La richiesta di sospensione di cui al secondo comma perde effetto ove l'infermo venga nel frattempo ammesso al matrimonio ai sensi dell'articolo 85-*bis* ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 85 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 85-*bis*. — *Ammissione giudiziale dell'interdetto al matrimonio.* – Il giudice, su istanza dell'interdetto o del tutore, può ammettere a contrarre matrimonio l'interdetto per infermità mentale ove accerti che le condizioni di questi non sono tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Il giudice deve, a questo fine, sentire direttamente l'interdetto e può farsi assistere nell'esame da un consulente tecnico. Deve sentire altresì il futuro coniuge e consultare, ove possibile, i soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 417.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche all'infermo di mente nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto la sospensione della celebrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 85 ».

ART. 3.

1. L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — *Interdizione.* — Salvo il caso previsto dall'articolo 85-*bis*, il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'interdetto, dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata, su richiesta di ciascuno dei coniugi, in caso di cattiva amministrazione dei beni comuni da parte dell'altro coniuge ».

ART. 5.

1. L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 264. — *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato di interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero o dell'interdetto o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale ».

ART. 6.

1. L'articolo 266 del codice civile è abrogato.

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore o dallo stesso interdetto, previa autorizzazione del giudice ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 358 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 358-*bis*. — *Atti della vita quotidiana*. — Il minore può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana ».

ART. 9.

1. L'articolo 382 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 382. — *Doveri del tutore e del protutore*. — Nello svolgimento del suo ufficio il tutore deve tener conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e deve amministrare il patrimonio di questi con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio ».

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 384 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso col-

pevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o abbia ingiustamente trascurato i bisogni o le richieste del minore, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente ».

ART. 11.

1. La denominazione del titolo XII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« *Delle misure di protezione dei maggiorenni disabili* ».

2. Nel titolo XII del libro I del codice civile, sono introdotti i seguenti capi:

a) Capo I — *Della amministrazione di sostegno* (articoli 413-*bis*-413-*duodecies*);

b) Capo II — *Della interdizione e della inabilitazione* (articoli 414-432);

c) Capo III — *Della incapacità di intendere o di volere* (articolo 432-*bis*).

ART. 12.

1. Prima dell'articolo 414 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 413-*bis*. — *Destinatari del provvedimento di amministrazione di sostegno.* — Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno il maggiorenne che, per effetto di un disturbo fisico o mentale anche temporaneo, o per impedimenti dovuti all'età, o per altri motivi, ha bisogno di essere protetto nel compimento degli atti della vita civile.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità nell'esercizio dei propri diritti, salvo per quanto si riferisce agli atti indicati nell'articolo 413-*novies* ».

2. Dopo l'articolo 413-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*ter*. — *Provvedimenti urgenti.* — Qualora ne sussista la necessità, il giu-

dice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona disabile e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questa.

Può procedere alla nomina di un amministratore provvisorio, indicando gli atti che questi è autorizzato a compiere. Salvo che il giudice disponga diversamente, si applicano le disposizioni dell'articolo 413-*septies* ».

3. Dopo l'articolo 413-*ter* del codice civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*quater*. — *Decorrenza del provvedimento*. — L'amministrazione di sostegno viene pronunciata con decreto del giudice tutelare. È competente il giudice del luogo in cui la persona disabile ha il domicilio.

Con il decreto di cui al primo comma, il giudice provvede alla nomina dell'amministratore.

Promosso il giudizio di interdizione o di inabilitazione, il presidente del tribunale o il giudice istruttore o il tribunale possono in qualsiasi momento interrompere il giudizio e trasmettere gli atti al giudice tutelare affinché venga iniziato il procedimento di amministrazione di sostegno.

Il decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno è immediatamente efficace, salvo che esso riguardi un minore, nel qual caso diventa efficace al momento in cui il minore raggiunge la maggiore età, oppure un interdetto o un inabilitato, nel qual caso diventa efficace dal giorno della pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Il decreto deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito registro dell'amministrazione di sostegno e comunicato entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Dal momento dell'emissione del decreto l'amministratore provvisorio decade dal suo ufficio. Dalla stessa data, con riguardo agli atti indicati nell'articolo 413-*octies*, perde effetto ogni procura o man-

dato rilasciato in precedenza dal beneficiario, salvo che il giudice non disponga diversamente ».

4. Dopo l'articolo 413-*quater* del codice civile, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*quinquies*. — *Soggetti legittimati a proporre il ricorso*. — Il procedimento di amministrazione di sostegno inizia con ricorso proposto al giudice tutelare. Il giudice può procedere anche d'ufficio.

È legittimato a proporre il ricorso il soggetto disabile, anche se si tratta di un interdetto o di un inabilitato e, se minore, negli ultimi sei mesi prima del raggiungimento della maggiore età.

Possono agire inoltre il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato, il genitore o il tutore del minore negli ultimi sei mesi prima del raggiungimento della maggiore età, il convivente che dai registri dello stato civile risulti avere la stessa residenza della persona cui il procedimento si riferisce, e il pubblico ministero.

Sono legittimati altresì i responsabili e i coordinatori dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Se il ricorso riguarda l'interdetto o l'inabilitato, il pubblico ministero chiede al tribunale di pronunziare la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione ».

5. Dopo l'articolo 413-*quinquies* del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*sexies*. — *Obblighi di attivazione*. — I soggetti indicati nel terzo e quarto comma dell'articolo 413-*quinquies*, ove giungano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, e sempre che l'interessato non sia in condizione di provvedervi direttamente, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 413-*quinquies* o a fornire comunque notizia di tali fatti al giudice o al pubblico ministero.

In mancanza, essi rispondono dei danni che la persona disabile subisca per effetto della mancata o ritardata adozione del provvedimento.

In caso di urgenza, tali soggetti possono compiere immediatamente gli atti idonei ad impedire che la persona o il patrimonio del disabile subiscano un danno. Si applicano gli articoli dal 2028 al 2032. Del compimento di tali atti, ove non si tratti di iniziative dirette a soddisfare le esigenze della vita quotidiana della persona, deve essere data tempestivamente notizia al giudice tutelare o al pubblico ministero ».

6. Dopo l'articolo 413-*sexies* del codice civile, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*septies*. — *Procedimento*. — Il giudice, ove possibile, deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tener conto in ogni sua decisione, quando ciò non sia in contrasto con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Deve far luogo, quando le condizioni mentali della persona lo richiedano, alla nomina di un consulente tecnico, nonché ove possibile, alla consultazione dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo 413-*quinquies*. Può, anche d'ufficio, disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi del disabile e assumere le necessarie informazioni.

La persona cui il procedimento si riferisce può nominare un proprio consulente. In tal caso non può essere pronunciato il decreto di amministrazione di sostegno se tale consulente non è stato preventivamente sentito dal giudice.

Salva diversa indicazione della persona disabile, che non sia in contrasto con gli interessi della stessa, l'amministratore viene nominato dal giudice scegliendo la persona più idonea tra il coniuge che non sia separato legalmente, uno dei genitori, un figlio maggiore di età, il convivente che abbia le caratteristiche indicate nel terzo comma dell'articolo 413-*quinquies*, un parente prossimo. In caso di mancanza o di inidoneità di tali persone, il giudice nomina preferibilmente l'amministratore

fra i soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo 413-*quinquies* o fra i soggetti da questi ultimi designati.

L'amministrazione di sostegno può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, si seguono per il rinnovo le disposizioni stabilite nel presente capo, salvo che il giudice non disponga diversamente. In caso di mancato rinnovo, gli effetti del procedimento vengono meno alla scadenza del termine.

Il giudice può in ogni tempo modificare anche d'ufficio le decisioni assunte nel decreto che ha istituito l'amministrazione di sostegno, o nei successivi decreti di modifica. Si seguono, ove le circostanze lo richiedano, i criteri indicati nel presente articolo ».

7. Dopo l'articolo 413-*septies* del codice civile, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*octies*. — *Poteri dell'amministratore*. — Il giudice, nell'emettere il decreto di amministrazione di sostegno, stabilisce quali sono gli atti relativi al patrimonio del beneficiario che l'amministratore ha il potere di compiere in nome di quest'ultimo.

Può disporre altresì che determinati atti debbano essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore.

Salvo che il giudice non disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati nel primo comma non possono essere compiuti dall'amministratore senza l'autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza, tali atti possono essere annullati su istanza dell'amministratore o del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto ».

8. Dopo l'articolo 413-*octies* del codice civile, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*novies*. — *Atti compiuti dal beneficiario*. — Possono essere annullati su istanza dell'amministratore o del beneficiario, se compiuti personalmente da que-

st'ultimo, gli atti che rientrano fra quelli indicati nel primo comma dell'articolo 413-*octies*. Sono del pari annullabili, se compiuti dal beneficiario senza l'assistenza dell'amministratore, gli atti che rientrano fra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 413-*octies*.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Per gli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 413-*octies*, ove compiuti personalmente dal beneficiario, si applicano le disposizioni dell'articolo 432-*bis*. Sono validi in ogni caso gli atti compiuti dal beneficiario per soddisfare le esigenze della vita quotidiana ».

9. Dopo l'articolo 413-*novies* del codice civile, introdotto dal comma 8 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*decies*. — *Doveri dell'amministratore*. — Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, e deve amministrare il patrimonio di questi con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il beneficiario di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Salva diversa indicazione del giudice, si applicano le disposizioni degli articoli 378, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 395.

Dietro richiesta del beneficiario, l'amministratore è tenuto a informare tempestivamente quest'ultimo circa gli atti compiuti nel corso della gestione, e deve comunque sottoporgli il rendiconto annuale di cui all'articolo 380. In caso di inosservanza si applica il quarto comma del presente articolo.

Nel caso in cui sia stato, o stia per essere, compiuto dall'amministratore un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore trascuri ingiustamente di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, quest'ultimo può ricorrere al giudice tutelare per richiedere che vengano adottati i provvedimenti opportuni. Il ricorso può essere proposto altresì dai soggetti indicati nel terzo e nel

quarto comma dell'articolo 413-*quinques*. Il giudice, se ritiene fondato il ricorso, indica direttamente all'amministratore quali sono gli atti da compiere. Può disporre la nomina di un proamministratore temporaneo. Nei casi più gravi si applicano le disposizioni dell'articolo 384 ».

10. Dopo l'articolo 413-*decies* del codice civile, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*undecies*. — *Revoca dell'amministrazione di sostegno*. — Il beneficiario può in qualsiasi momento ricorrere al giudice tutelare per chiedere che venga revocata l'amministrazione di sostegno. Il ricorso può essere proposto altresì dai soggetti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 413-*quinquies*.

Il giudice, ove ritenga che le esigenze di protezione sono cessate, dispone la revoca con decreto. La revoca produce effetto dal giorno in cui è annotata nel registro dell'atto di nascita ».

11. Dopo l'articolo 413-*undecies* del codice civile, introdotto dal comma 10 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 413-*duodecies*. — *Registro delle amministrazioni di sostegno*. — Nel registro delle amministrazioni di sostegno, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura dell'amministrazione di sostegno, la nomina, l'esonero e la rimozione dell'amministratore e del proamministratore, le risultanze dei rendiconti e tutti i provvedimenti che importano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del beneficiario.

Della apertura e della chiusura dell'amministrazione di sostegno il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del beneficiario ».

ART. 13.

1. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 414. — *Persone che possono essere interdette*. — Il maggiore di età e il

minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, possono essere interdetti ».

ART. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 417 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal convivente che dai registri dello stato civile risulti avere la stessa residenza dell'interdicendo o dell'inabilitando, dal tutore o dal curatore ovvero dal pubblico ministero ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 417 del codice civile è inserito il seguente:

« L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse altresì dai responsabili e coordinatori dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza dell'infermo ».

ART. 15.

1. L'articolo 419 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 419. — *Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.* — Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice deve in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico e sentire, ove possibile, il parere dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 417. Può, anche d'ufficio, disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o dell'inabilitando o provvedere alla nomina di un proprio consulente; in tal caso, non può essere pronunciata la sentenza di interdizione o inabilitazione se il consulente non è stato preventivamente sentito.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando ».

ART. 16.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Per la scelta del tutore dell'interdetto o del curatore dell'inabilitato, il giudice tutelare, sentiti ove possibile i soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 417, individua di preferenza la persona più idonea all'ufficio tra il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, uno dei genitori, un figlio maggiore di età, il convivente che abbia le caratteristiche indicate nel primo comma dell'articolo 417, o la persona indicata dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 417 ».

ART. 17.

1. L'articolo 427 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 427. — *Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.* — L'interdetto o l'inabilitato possono compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Nella sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione, o in un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Salvo quanto previsto nel primo e nel secondo comma, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa; sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la no-

mina del tutore provvisorio qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato prima della sentenza di interdizione o di inabilitazione o prima della nomina del tutore o del curatore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo 432-*bis* ».

ART. 18.

1. L'articolo 428 del codice civile è abrogato.

ART. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 429 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza dell'interdetto o dell'inabilitato, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo, del convivente che abbia le caratteristiche indicate nel primo comma dell'articolo 417, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato, dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 417, o su istanza del pubblico ministero ».

ART. 20.

1. Dopo l'articolo 432 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 432-*bis*. — *Atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere.* — Gli atti compiuti da persona che, sebbene

non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. Sono validi in ogni caso gli atti compiuti per soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge ».

ART. 21.

1. Il n. 2) del secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 2) gli interdetti per infermità di mente, salvo quanto previsto nell'articolo 591-*bis* ».

2. Il n. 3) del secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, salvo quanto previsto nell'articolo 591-*ter* ».

ART. 22.

1. Dopo l'articolo 591 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 591-*bis*. — *Ammissione giudiziale dell'interdetto a disporre per testamento.* — Su istanza dell'interdetto per infermità mentale o del tutore, il giudice, sentito eventualmente il parere di un consulente, può ammettere l'interdetto a disporre per testamento con l'assistenza del tutore o di un curatore appositamente nominato. Questa norma si applica anche alla revocazione del testamento.

Sono nulle le disposizioni testamentarie in favore del soggetto che ha prestato l'assistenza salvo che questi sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599 ».

ART. 23.

1. Dopo l'articolo 591-*bis* del codice civile, introdotto dall'articolo 22 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 591-*ter*. — *Nomina di un curatore testamentario per la persona disabile.* — La persona che versi nelle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 413-*bis* può chiedere che il giudice provveda a nominarle un curatore, da cui essere assistita nella redazione o nella revocazione del testamento. Questa norma si applica anche all'inabilitato.

Sono nulle le disposizioni in favore del soggetto che ha prestato l'assistenza salvo che questi sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599 ».

ART. 24

1. Il primo comma dell'articolo 774 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto negli articoli 776-*bis* e 776-*ter*, non possono fare donazioni coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio ai sensi degli articoli 165 e 166 ».

ART. 25.

1. Il primo comma dell'articolo 775 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto nell'articolo 776-*ter*, la donazione fatta da persona che

sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa ».

ART. 26.

1. Il primo comma dell'articolo 776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto nell'articolo 776-*bis*, la donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione ».

ART. 27.

1. Dopo l'articolo 776 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 776-*bis*. — *Ammissione giudiziale dell'interdetto o dell'inabilitato a donare*. — Su istanza dell'interdetto o dell'inabilitato, o del tutore o del curatore, il giudice, sentito eventualmente il parere di un consulente, può ammettere l'interdetto o l'inabilitato a fare donazioni con l'assistenza del tutore o del curatore o di un curatore appositamente nominato.

Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 591-*bis* e dell'articolo 779 ».

ART. 28.

1. Dopo l'articolo 776-*bis* del codice civile, introdotto dall'articolo 27 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 776-*ter*. — *Nomina di un curatore per la persona disabile*. — La persona che, sebbene non interdetta o inabilitata, versi nelle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 413-*bis* può chiedere che il giudice provveda a nominarle un curatore da cui essere assistita nel compimento della donazione.

Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 591-*ter* ».

ART. 29.

1. L'articolo 1425 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1425. — *Incapacità delle parti.* — Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare, salvo quanto stabilito nel primo e nel secondo comma dell'articolo 427.

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 432-*bis*, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere ».

ART. 30.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1993 del codice civile, è inserito il seguente:

« L'eccezione fondata sul difetto di capacità di intendere e di volere non può essere opposta se il debitore non prova che dall'emissione del titolo gli sia derivato o possa derivargli un grave pregiudizio ».

ART. 31.

1. L'articolo 2046 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2046. — *Danno cagionato dall'incapace.* — Risponde del danno anche la persona che non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha cagionato.

Salvo il caso in cui l'incapacità derivi da colpa dell'autore, il giudice può moderare l'ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione dell'età, della gravità dello stato di incapacità e delle condizioni economiche delle parti ».

ART. 32.

1. L'articolo 2047 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2047. — *Responsabilità del sorvegliante dell'incapace.* — In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento può essere chiesto in via solidale a colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che il sorvegliante provi di non aver potuto impedire il fatto ».

ART. 33.

1. L'articolo 44 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno ».

ART. 34.

1. Il primo comma dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Tutti gli atti della procedura della tutela e dell'amministrazione di sostegno, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro ».

ART. 35.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni di attuazione del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. — Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo

speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

a) il giorno in cui si è aperto il procedimento per l'amministrazione di sostegno;

b) gli estremi essenziali dei provvedimenti emanati in via di urgenza ai sensi dell'articolo 413-*bis* del codice civile;

c) la data e gli estremi essenziali del decreto che ha istituito l'amministrazione di sostegno;

d) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno;

e) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio dell'amministratore di sostegno e del proamministratore;

f) le risultanze dell'inventario e del conto annuale;

g) l'esonero e la rimozione dell'amministratore di sostegno o del proamministratore, e in generale tutti i provvedimenti che comportano modifiche del decreto iniziale o dei successivi decreti di modifica;

h) la chiusura o la revoca dell'amministrazione di sostegno;

i) l'elenco degli atti rimessi al potere diretto dell'amministratore, di quelli da compiersi dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore, di quelli soggetti all'autorizzazione del giudice tutelare;

l) le risultanze del rendiconto definitivo ».